

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 16 Novembre 2022 tra l'A.R.A.N e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Locali è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019/2021;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 - *Contrattazione Collettiva Integrativa: tempi e procedure*, ai sensi del quale:

1. *Il Contratto Collettivo Integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale.*
2. L'Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

VISTI i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 - *Contrattazione Collettiva Integrativa: soggetti e materie*, che prevedono quanto segue:

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
 - a) la RSU;
 - b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

ACCERTATO che il 5° comma dell'art. 7 succitato stabilisce che il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del C.C.N.L. del 21.05.2018;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina della nuova Delegazione Trattante, come previsto dalla normativa vigente in materia;

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 N. 165, il quale dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

DATO ATTO che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza, e che deve essere prevista la figura del Presidente cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 5 del 18/01/2021 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DATO ATTO dei pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati, o in caso di assenza del responsabile) dal Segretario comunale per quanto di propria competenza

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2. DI NOMINARE** quale unico componente della Delegazione Trattante di parte datoriale il Segretario Comunale;
- 3. DI AUTORIZZARE** il Segretario Comunale ad attivare tutte le attività necessarie alla sottoscrizione della parte economica e normativa dei Contratti Collettivi Integrativi;
- 4. DI STABILIRE** altresì che:
 - il componente s'intende automaticamente inquadrato nella delegazione di parte datoriale all'atto dell'assunzione del ruolo individuato al precedente punto 2, senza necessità di ulteriori atti di specificazione nominale;
 - il componente della delegazione di parte datoriale rappresenta l'Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal C.C.N.L.;
 - la delegazione di parte datoriale assolve al mandato conferito sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
 - la presente nomina sostituisce a tutti gli effetti quella previgente ed avrà efficacia sino all'adozione di nuovi atti in materia;
- 5. DI TRASMETTERE** copia della presente Deliberazione ai soggetti di seguito indicati:
 - a) A tutti i Responsabili di Posizione dell'Ente;
 - b) Al Segretario Comunale;
 - c) Al Revisore dei conti dell'Ente;
 - d) Alle OO.SS.;
 - e) Alle R.S.U.;

Inoltre,
con separata unanime votazione FAVOREVOLE

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE